

Codice A1604B

D.D. 26 ottobre 2020, n. 579

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia delle nuove sorgenti potabili del Cros, ubicate nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) e gestite dal Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto.



ATTO DD 579/A1604B/2020

DEL 26/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia delle nuove sorgenti potabili del Cros, ubicate nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) e gestite dal Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto.

Il Presidente del *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto*, con nota in data 18 giugno 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia delle nuove sorgenti potabili del *Cros*, situate in prossimità della frazione *Rucas*, nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN), nelle particelle catastali 1/p e 12/p del foglio di mappa n. 45 e nella particella catastale 47/p del foglio di mappa n. 3, censiti al N.C.T. del medesimo comune.

Con la medesima nota, il *Consorzio* ha comunicato che, in data 10 dicembre 2018, era stato avviato presso la Provincia di Cuneo - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - il procedimento di domanda per nuova concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalle sorgenti del *Cros* al fine di potenziare la propria infrastruttura acquedottistica a servizio di diverse frazioni dello stesso territorio comunale di Bagnolo Piemonte, ora insufficientemente servite.

A seguito della valutazione di ammissibilità dell’istanza, la Provincia di Cuneo ha richiesto il provvedimento di perimetrazione dell’area di salvaguardia, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Nella fattispecie in oggetto l’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 “*Cuneese*” non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

A seguito dell’esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all’istanza, il Settore A16.04B *Tutela delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 9 agosto 2019, ha richiesto al *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto* di fornire alcune integrazioni a quanto inizialmente trasmesso, tra cui i pareri dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte competenti per territorio nonché il parere del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), nel cui territorio ricade l’area di salvaguardia proposta.

Nella medesima nota è stato comunicato al *Consorzio* che, in attesa di tale documentazione, i termini relativi al procedimento amministrativo rimangono sospesi fino alla completa integrazione degli elaborati, nonostante sia stata data comunicazione dell’avvio dello stesso procedimento con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 11 luglio 2019.

Il *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto*, con note in data 30 dicembre 2019, 14 febbraio 2020 e 25 settembre 2020, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto.

Il Settore A16.04B *Tutela delle Acque* - valutate le integrazioni ricevute - ne ha preso atto ritenendole esaustive e riavviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Il diritto d'uso delle acque è riconosciuto al *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto* in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee prelevate tramite sorgente sottoscritto in data 9 febbraio 2007 e approvato con la determinazione della Provincia di Cuneo n. 1924 del 5 novembre 2007 - concessione n. 3671 - (portata media pari a 1,1733 l/s).

La nuova derivazione ad uso potabile si avvale di opere già esistenti, realizzate dal Comune di Bagnolo Piemonte e affidate al *Consorzio* tramite apposita convenzione; le quattro opere di captazione sono prevalentemente interrato e localizzate a quote comprese tra 1.393 e 1.406 metri s.l.m. all'interno del versante, ad una distanza di pochi metri dalla vasca di raccolta nella quale verranno recapitate le acque prelevate dalle sorgenti che, successivamente, saranno convogliate nella vasca della Puiusa, presso cui sono già raccolte le acque della concessione in essere n. 3671 e quindi scorreranno fino alla vasca dell'Olmetto (posizionata ad una quota di 450 m s.l.m.), che ha una capacità di circa 400 metri cubi.

Le sorgenti del *Cros* sono poste a Sud-Ovest della località *Rucas*, presso l'Alpe Creus; il bacino di alimentazione ha un'area di circa 1,8 chilometri quadrati e si estende da quota 2.250 metri s.l.m. di Punta Rumella ai 1.390 metri s.l.m. del punto di emergenza delle sorgenti.

L'area ricade, dal punto di vista geologico, nella parte centro-settentrionale del Massiccio Cristallino del Dora-Maira, il più meridionale fra i massicci cristallini interni di pertinenza penninica; l'Unità Dora-Maira presenta un assetto litostratigrafico piuttosto complesso: nel suo insieme, si possono distinguere due complessi principali strutturalmente sovrapposti, rappresentati da un basamento polimetamorfico, di età pre-carbonifera, ubicato superiormente e da successioni monometamorfiche, di presunta età carbonifera-permiana, poste inferiormente.

Il basamento polimetamorfico è costituito da micascisti e gneiss minuti, cui si associano livelli di marmi a silicati e boudins di meta basiti quasi completamente riequilibrati in facies scisti verdi; nel settore più occidentale dell'Unità, associati ai marmi, sono presenti vari orizzonti mineralizzati a talco che, per l'elevata qualità e purezza del minerale, vengono ancora oggi coltivati nel distretto minerario della Val Germanasca.

Le successioni monometamorfiche sono rappresentate essenzialmente dal Complesso Grafitico del Pinerolese, affiorante sotto il basamento polimetamorfico nell'area compresa tra la Val Sangone, la Val Chisone e la Valle Po; questo complesso è costituito da meta conglomerati, gneiss minuti e metapeliti, caratterizzati dall'ubiquitaria presenza di grafite, sia come diffuso pigmento, sia concentrata in sottili livelli o lenti, in passato oggetto di coltivazione.

Incassati sia nel basamento polimetamorfico sia nel complesso grafitico del Pinerolese sono presenti diversi corpi intrusivi, attribuiti al ciclo magmatico tardo-ercinico, metamorfosati e variamente trasformati durante l'orogenesi alpina. Tra questi corpi intrusivi vi sono gli gneiss leucocratici micro-occhiadini, noti con il nome commerciale di Pietra di Luserna, che sono oggetto di intensa coltivazione come pietra ornamentale e da costruzione in Val Pellice. L'area in esame ricade all'interno di tale complesso litologico.

Le sorgenti del *Cros* sono ubicate in prossimità di un contatto litologico, fortemente mascherato dalla coltre detritica quaternaria, rappresentato da facies differenti di gneiss appartenenti al Massiccio Dora Maira e, pertanto, la loro origine ha uno stretto legame con l'assetto geologico-

strutturale locale. Differenti condizioni di fratturazione e, di conseguenza, della permeabilità hanno favorito la circolazione all'interno dell'ammasso roccioso. Sulla base dei dati bibliografici e dei rilievi geologici-geomorfologici effettuati si ipotizza che il drenaggio delle acque di infiltrazione avvenga all'interno della copertura quaternaria, costituita da detrito a pezzatura grossolana e all'interno del sottostante substrato roccioso fratturato; pertanto, secondo la classificazione di Civita (1972), le sorgenti in esame possono essere considerate “*sorgenti per limite di permeabilità*” con limite indefinito.

Al fine di determinare le portate è stato eseguito il monitoraggio idrometrico annuale nel periodo compreso tra l'1 giugno 2017 ed il 31 maggio 2018; la stazione idrometrica - che ha misurato i valori dei livelli idrici ogni ora e il valore della temperatura quotidiano - è stata installata in corrispondenza della vasca di raccolta, nel punto meno influenzato dalla turbolenza idrica, a monte di una lastra avente la funzione di stramazzo rettangolare a parete sottile. Sulla base del calcolo del tempo di dimezzamento della portata massima annuale (pari a 51 giorni, portata massima rilevata, 21,32 l/s il 6 giugno, portata dimezzata, 10,13 l/s il 27 luglio), la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante le sorgenti è risultata bassa (Classe D) e, pertanto, l'area di salvaguardia che ne è risultata è stata individuata come segue:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire da ciascuna captazione.

All'interno di tali zone non sono presenti centri di pericolo significativi, essendo ubicate in un settore disabitato del territorio comunale che non interferisce con le strade ad uso delle cave esistenti, piazzali sterrati e discariche del materiale lapideo ricavato dalle cave stesse. L'area su cui insistono le sorgenti è caratterizzata da bosco, che si sviluppa lungo un versante ad elevata acclività, nel quale non sono presenti aree adibite a pascolo.

Nel caso delle sorgenti del *Cros*, data la vicinanza reciproca delle stesse, le aree di salvaguardia si sovrappongono e, pertanto, sono state uniformate le aree omogenee attraverso il loro inviluppo, fatti salvi gli adeguamenti dovuti alla presenza eventuale di spartiacque o limiti idrogeologici.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “*A2_e - REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI CUNEO - COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE - CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE VILLARETTO - SORGENTI DEL CROS - DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA ACQUE SORGIVE USO POTABILE - OGGETTO: DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA - PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:1.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale di Cuneo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 19 settembre 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di ridefinizione presentata evidenziando che i campioni d'acqua delle sorgenti del *Cros*, relativamente ai parametri microbiologici e chimici determinati, sono conformi a quelli previsti dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii..

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 dicembre 2019, ha ritenuto che la ridefinizione dell'area di salvaguardia proposta sia stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006 e, considerata l'assenza di centri di pericolo all'interno della stessa, che non vi siano elementi ostativi alla sua approvazione.

Il Comune di Bagnolo Piemonte (CN), con nota congiunta dei propri uffici tecnici *Servizio Edilizia*

ed Urbanistica e Servizio Lavori Pubblici, Governo del Territorio e Patrimonio in data 25 settembre 2020, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di definizione presentata. Nella medesima nota ha inoltre comunicato che provvederà a recepire nel proprio strumento urbanistico generale i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia individuata, emanando i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la stessa, e precisando, tra l'altro, che la proprietà dei terreni interessati è in capo al comune stesso e che, pertanto, non sarà necessaria alcuna notifica.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in un ambito caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 11 luglio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed gli eventuali sentieri e piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle medesime aree;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica consortile siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la determinazione n. 1924 del 5 novembre 2007 - concessione n. 3671 - con la quale la Provincia di Cuneo ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee prelevate tramite sorgente sottoscritto in data 9 febbraio 2007 e con il quale riconosce al *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto* il diritto d'uso delle acque attualmente prelevate nel Comune di Bagnolo Piemonte (portata media pari a 1,1733 l/s);

considerato che, in data 10 dicembre 2018, è stato avviato presso la Provincia di Cuneo - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - il procedimento di domanda per nuova concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile dalle sorgenti del *Cros* al fine di potenziare l'infrastruttura acquedottistica del *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto*, a servizio di oltre 470 utenze di diverse frazioni del territorio comunale di Bagnolo Piemonte, ora insufficientemente servite;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto*, in data 18 giugno 2019, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04B *Tutela delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 9 agosto 2019 - prot. n. 20982, di richiesta di integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa e di sospensione dei termini relativi al procedimento amministrativo;

viste le note del *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto*, in data 30 dicembre 2019 - prot. n. 18736, in data 14 febbraio 2020 - prot. n. 2368 e in data 25 settembre 2020 - prot. n. 0012733, di trasmissione delle integrazioni richieste;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Cuneo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - in data 19 settembre 2019 - prot. n. 0111265/P;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest, in data 24 dicembre 2019 - prot. n. 114235;

vista la nota degli uffici *Servizio Edilizia ed Urbanistica* e *Servizio Lavori Pubblici, Governo del Territorio e Patrimonio* del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), in data 25 settembre 2020 - prot. n. 0012733, di approvazione della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia delle sorgenti potabili del *Cros*, ubicate nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) e gestite dal *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto*, è definita come risulta nell'elaborato "A2_e - REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI CUNEO - COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE - CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE VILLARETTO - SORGENTI DEL CROS - DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA ACQUE SORGIVE USO POTABILE - OGGETTO: DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA - PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:1.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette.

In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

- c. Il gestore delle sorgenti potabili del *Cros*, ubicate nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di

garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
 - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica consortile.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - *Consorzio Acquedotto Rurale Villaretto* - per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bagnolo Piemonte, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

REGIONE PIEMONTE
 PROVINCIA DI CUNEO
 COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

COMMITTENTE
**CONSORZIO
 ACQUEDOTTO RURALE
 VILLARETTO**

FIRMA


Villaretto
 CAP 12031 BAGNOLO PIEMONTE
 PARTITA IVA 0400280 004 6

SORGENTI DEL "CROS"

**DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA
 ACQUE SORGIVE
 USO POTABILE**

OGGETTO: DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA

| Versione | Descrizione | Data | Disegnatore | Approv. |
|----------|----------------|-------------|-------------|---------|
| 1 | TAVOLA GRAFICA | Giugno 2019 | AD | AD |

Codice dell'opera: **A_008** Letto: **0** Livello progettazione: **D** Numero elaborato: **A2_e** Tipo documento: DATA: 18/06/2019
 SCALA: varie



Aqu.eL
 STUDIO DI INGEGNERIA
 DOTT. ING. **ALEX DRUETTA**
 Via T. maggio, 219 - 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
 Tel. 011.5900550 - e-mail: alex.druetta@aqu.eL.it

DOTT. GEOLOGO **PAUTASSO MASSIMILIANO**
 Via Biadone, 4 - 10080 NOVE (TO)
 Partita IVA 01158000103

Elaborato di proprietà riservata della Aqu.eL; è vietata la riproduzione anche parziale, o la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione. L'inosservanza è perseguibile ai termini di legge.

LEGENDA

-  OPERE DI CAPTAZIONE SORGENTI CROS (esistente)
-  ZONA DI RISPETTO (200 m)
area 41.300 mq
-  ZONA DI TUTELA ASSOLUTA (dim. 2,5 x 7,5 x 10),
area 1.020 mq
-  DISCARICA CAVA (perimetro autorizzato)

PARTICELLE COINVOLTE

- FOGLIO 3 PARTICELLA 42 = ZONA DI RISPETTO
- FOGLIO 3 PARTICELLA 47 = ZONA DI TUTELA ASSOLUTA
E DI ZONA DI RISPETTO
- FOGLIO 45 PARTICELLA 1 = ZONA DI TUTELA ASSOLUTA
E DI ZONA DI RISPETTO
- FOGLIO 45 PARTICELLA 12 = ZONA DI RISPETTO

PLANIMETRIA AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:1.000

